



Repertorio n. 35654.-

Raccolta n. 12784.-

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di aprile, in Roma, nel mio studio in Via Guido d'Arezzo n. 16, alle ore quindici e trenta

- 20 aprile 2026 -

Innanzi a me Dott. Pacifico SPAGNOLETTO, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni,

è presente la Signora:

- BIAGI Valentina, nata a Roma il 13 luglio 1975, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di costituirsi ed intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "**DONNA E DIRITTI ETS**", con sede in Roma, Via Francesco Massi n. 12 sc. D, codice fiscale 15898501000.

La Comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara di essere convenuta in questo luogo per l'Assemblea della predetta Società, e preliminarmente constatata e dichiara:

- che, l'Assemblea è stata convocata a termini di Statuto;
- che, sono presenti o rappresentati, come da regolari deleghe depositate negli atti sociali, tutti i soci aventi diritto al voto dell'associazione:
- Alessia GRILLI, Alessandra ROBERTI, Gabriella ORLANDO, Francesca ACQUAVIVA, Daniela INFUSI, Dario BIAGI, Michela CEDRONE, Vincenza MORRONE, Grazia MOREA, Maria Antonietta FRANCIULLI;
- che, per l'organo amministrativo sono presenti tutti i membri in carica, essa comparsa, Valentina CASTELLO ed Andrea STICCA, come risulta dal foglio presenze che firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omesane la lettura per dispensa avutane;
- che, tutti i soci, sono in regola **con il pagamento** della quota sociale e pertanto hanno diritto al voto;
- che, pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto alla normativa vigente;
- adozione di un nuovo testo di statuto sociale;
- approvazione del nuovo testo di statuto sociale.

Assume la presidenza su designazione dei presenti, la Comparsa la quale passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica all'Assemblea la necessità di adeguare l'attuale statuto sociale alla normativa per gli enti del terzo settore, in quanto l'Associazione si configurerà come **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**, ai sensi degli artt. 35 e ss. del D. Legsl. 117/2017, e dà lettura all'assemblea del nuovo testo di statuto sociale, opportunamente adeguato alla normativa vigente, composto di 22 (ventidue) articoli, che an-

Registrato a Roma 3
il 21/04/2026
al n. 7424 serie 1T

drà a sostituire quello attualmente in vigore, ed invita l'assemblea stessa a votare per alzata di mano le modifiche proposte.

L'Assemblea, udite le comunicazioni del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità,

con il voto favorevole ed unanime di tutti gli associati presenti

DELIBERA

- di adeguare lo statuto sociale a quanto richiesto dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione nel registro RUNTS, sulla base delle modifiche proposte, configurando l'Associazione come ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE;

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale composto di 22 (ventidue) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- di autorizzare il presidente dell'Associazione ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche integrazioni o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS;

- di autorizzare il presidente a compiere ogni altra operazione ai fini dell'iscrizione al RUNTS secondo quanto previsto dal d. legisl. 117/2017, con ogni potere e facoltà ivi compreso di intervenire ove necessario, al successivo atto notarile per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio relativo, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri, e con promessa sin da ora di rato e valido.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'assemblea è chiusa alle ore sedici.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla Comparente che lo approva e con me si firma, in calce ai sensi di legge.

Scritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su di un foglio di cui pagine scritte tre per intero e quanto fin qui della presente.

F.to Valentina Biagi

F.to Pacifico Spagnoletto - notaio

FOGLIO DI PRESENZE

Allegato "A" al

dell'Assemblea Straordinaria del giorno 20 aprile 2026,

n. 35654 di rep.

dell'Associazione "DONNA E DIRITTI ETS", con sede in Roma, Via

e n. 12784 di racc.

Francesco Massi n. 12 sc. D, codice fiscale 15898501000.

ASSOCIATI

- GRILLI Alessia, nata a Roma il 18 agosto 1975, codice fisca-

le GRL LSS 75M58 H501F,



- ROBERTI Alessandra, nata a Tivoli (RM) il 4 aprile 1980, co-

dice fiscale RBR LSN 80D44 L182M,



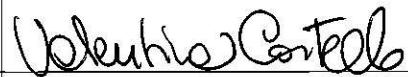
- ORLANDO Gabriella, nata a Lagonegro (PZ) il 28 settembre

1971, codice fiscale RLN GRL 71P68 E4090



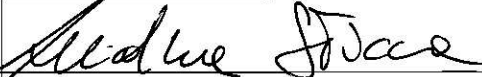
- ACQUAVIVA Francesca, nata a Roma il 9 agosto 1969, codice

fiscale CQV FNC 69M49 H501P,



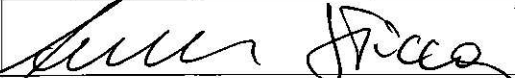
- STICCA Andrea, nato a Roma il 6 luglio 1971, codice fiscale

STC NDR 71L06 H501A,



- INFUSI Daniela, nata a Roma il 9 luglio 1951, codice fiscale

NFS DNL 51L49 H501E;



- BIAGI Dario, nato a Roma il 1° aprile 1977, codice fiscale

BGI DRA 77D01 H501J,

Lucia Sticca

- CEDRONE Michela, nata a Addis Abeba (Etiopia) il 1° febbraio 1975, codice fiscale CDR MHL 75B41 Z315Y,

Michela Cedrone

- MORRONE Vincenza, nata a Bitonto (BA) il 9 febbraio 1955, codice fiscale MRR VCN 55B49 A893E,

Vincenza Morrone

- FRANCIULLI Maria Antonietta, nata a Roma il 6 marzo 1949, codice fiscale FRN MNT 49C46 H501H,

Franciulli Maria Antonietta

- MOREA Grazia, nata a Bari il 26 giugno 1971, codice fiscale MRQ GRZ 71H66 A662L,

Vincenza Morrone

Organo amministrativo

- BIAGI Valentina, nata a Roma il 13 luglio 1975, codice fiscale BGI VNT 75L53 H501N,

Valentine Biagi

- CASTELLO Valentina, nata a Salerno il 7 agosto 1973, codice fiscale CST VNT 73M47 H703F,

Valentina Castell

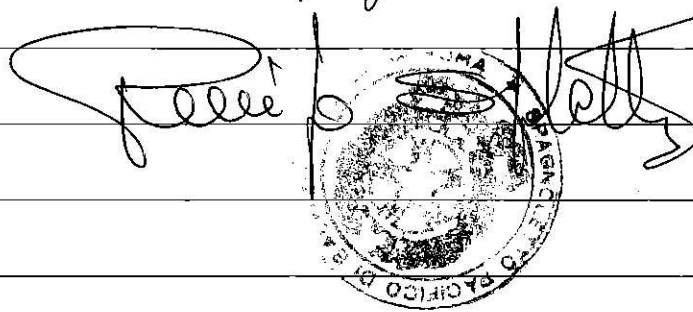
- STICCA Andrea, nato a Roma il 6 luglio 1971, codice fiscale STC NDR 71L06 H501A,

Lucia Sticca

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Valentina Biagi

Volentine Biaz



[illegible]

ALLEGATO "B" AL N. 12784 DI RACC.

STATUTO

Premessa

Nell’anno 2020, il giorno 14 ottobre, veniva costituita di-
nanzi al Notaio Avv. Pacifico Spagnoletto l’Associazione **"DON-
NA E DIRITTI ETS"**, con sede in Roma, Via Francesco Massi n.
12, codice fiscale 15898501000.

Art. 1 Costituzione

1. È una l’associazione di promozione sociale denominata **"DON-
NA E DIRITTI - APS"**, qui di seguito detta "Associazione".

2. L’Associazione si configura quale associazione di promozio-
ne sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. Del Decreto Legi-
slativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, per il persegui-
mento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione, in virtù dell’iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica e
l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce
peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita ne-
gli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e mani-
festazione esterna della medesima.

3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli
eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuta-
rie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifi-

ci rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, in Via Francesco Massi n. 12 palazzina D.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite degli aderenti delle organizzazioni associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 com-

ma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può svolgere: attività ricreative, promozionali e culturali, anche nel settore dello sport, comprese quelle a carattere educativo, pedagogico, di promozione e di sponsorizzazione, di ricerca e innovazione sociale; attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro. Può anche svolgere attività strumentali, propedeutiche e/o collegate alle azioni di promozione sociale, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Tali finalità sono realizzare mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di carattere generale (ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105) finalizzate alla:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione procederà alla: promozione del benessere sociale, contribuendo allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla salute e benessere psico-fisico;

realizzazione di azioni di tutela delle donne vittime di violenza, attraverso servizi diretti e attraverso la promozione di reti; promozione del benessere sociale e della salute e benessere psico-fisico;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione procederà alla: realizzazione di azioni di tutela delle donne vittime di violenza anche mediante percorsi integrati socio-sanitari e l'attivazione di uno sportello di ascolto e supporto gratuito, multi-disciplinare e integrato con la rete dei servizi;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione procederà alla: promozione, progettazione e realizzazione (anche web-based) di progetti educativi, socio-educativi e di formazione professionale; realizzazione di attività formative e di azioni di ricerca e approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione procederà alla promozione e realizzazione di azioni di ricerca e innovazione sociale, anche attraverso la promozione di reti, e di approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione procederà alla: organizzazione e realizzazione (anche web-based) di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degusta-

	zioni, concorsi, incontri con la stampa, progetti sportivi ri-	
	volti alla realizzazione dello scopo sociale; promozione e	
	realizzazione di attività editoriali; promozione, progettazio-	
	ne e realizzazione (anche web-based) di webinar e di attività	
	informative e di comunicazione; organizzazione di iniziative	
	ad hoc; istituzione di centri estivi ed invernali con finalità	
	culturali, ricreative e del tempo libero;	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223,	
	e successive modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-	
	vertà educativa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo,	
	l'Associazione procederà alla: promozione, progettazione e	
	realizzazione di progetti educativi e socio-educativi in ambi-	
	to scolastico e extra-scolastico;	
	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti	
	composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti	
	del Terzo settore;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	

zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione procederà alla: promozione, progettazione e erogazione di servizi a supporto delle transizioni lavorative, dell'accompagnamento al lavoro e dell'imprenditoria, valorizzando la dimensione di rete;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-

ti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione procederà alla: promozione, progettazione e erogazione di progetti sportivi rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione procederà alla progettazione, promozione e realizzazione di iniziative ad hoc - valorizzando la dimensione di rete - di informazione, sensibilizzazione e di servizi: a tutela delle donne vittime di violenza; per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, disparità...

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-

sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A titolo esemplificativo, ma non esau-
stivo, l'Associazione procederà alla progettazione, promozione
e realizzazione di azioni di iniziative ad hoc - valorizzando
la dimensione di rete - di informazione, sensibilizzazione e
di tutela e garanzia - formale e sostanziale - dei diritti
della donna e dei sistemi sociali che si sviluppano intorno ad
essa.

L'Associazione inoltre potrà:

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle so-
praelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di
riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o
utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi isti-
tuzionali;
- raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria atti-
vità istituzionale, anche attraverso lotterie o la richiesta a
terzi di lasciti, donazioni, senza corrispettivo. Tale attivi-
tà può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pub-
blico o attraverso la cessione dei beni o erogazione di servi-
zi di modico valore.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6
del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di
interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumen-
tali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti defini-
ti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono indi-

viduate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota

di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per

un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Gli aderenti delle organizzazioni associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- estinzione o scioglimento dell'ente associato;
- recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle deliberazioni approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo

stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni organizzazione aderente all'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ad ogni rappresentante o delegato spetta il diritto ad un

voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ciascun rappresentante può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-

lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che, sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che, sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che, sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento

all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che, sia consentito al Presidente della riunione di accer-

	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	b) che, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) che, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo	
	dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Asso-	
	ciati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di	
	nove membri, scelti tra i rappresentanti degli associati.	
	3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni	
	e sono rieleggibili.	
	Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Diret-	
	tivo provvede a sostituirli nominando al loro posto	
	l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assem-	
	bleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni	
	caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in	
	carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consi-	
	glieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve con-	

vocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quan-

do vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o respon-

sabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie, il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rie-

leggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-

cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del codice civile.

F.to Valentina Biagi

F.to Pacifico Spagnoletto - notaio

Certifico io sottoscritto Dott. Pacifico SPAGNOLETTO, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza del Consiglio Nazionale del Notariato, in veste di autorità di certificazione della firma digitale) che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico, depositato nei miei atti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.l. 07/03/2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico, pertanto, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Roma, lì 21 aprile 2026

F.to digitalmente: Pacifico Spagnoletto - notaio